



Bruxelles, 22 ottobre 2020
(OR. en)

12169/20

Fascicolo interistituzionale:
2020/0250(NLE)

SCH-EVAL 161
SIRIS 85
COMIX 492

RISULTATI DEI LAVORI

Origine:	Segretariato generale del Consiglio
in data:	20 ottobre 2020
Destinatario:	Delegazioni
n. doc. prec.:	11281/20
Oggetto:	Decisione di esecuzione del Consiglio recante raccomandazione relativa alla correzione delle carenze riscontrate nella valutazione 2019 dell'applicazione, da parte dell' Ungheria , dell' <i>acquis</i> di Schengen nel settore del sistema d'informazione Schengen

Si allega per le delegazioni la decisione di esecuzione del Consiglio recante raccomandazione relativa alla correzione delle carenze riscontrate nella valutazione dell'applicazione, da parte dell'Ungheria, dell'*acquis* di Schengen nel settore del sistema d'informazione Schengen, adottata mediante procedura scritta il 20 ottobre 2020.

In linea con l'articolo 15, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 1053/2013 del Consiglio, del 7 ottobre 2013, la presente raccomandazione sarà trasmessa al Parlamento europeo e ai parlamenti nazionali.

RACCOMANDAZIONE

relativa alla correzione delle carenze riscontrate nella valutazione 2019 dell'applicazione, da parte dell'Ungheria, dell'*acquis* di Schengen nel settore del sistema d'informazione Schengen

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 1053/2013 del Consiglio, del 7 ottobre 2013, che istituisce un meccanismo di valutazione e di controllo per verificare l'applicazione dell'*acquis* di Schengen e che abroga la decisione del comitato esecutivo del 16 settembre 1998 che istituisce una Commissione permanente di valutazione e di applicazione di Schengen¹, in particolare l'articolo 15,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

- (1) Scopo della presente decisione è raccomandare all'Ungheria provvedimenti correttivi tesi a colmare le carenze riscontrate durante la valutazione Schengen nel settore del sistema d'informazione Schengen (SIS) eseguita nel 2019. A seguito della valutazione, con decisione di esecuzione C(2020) 1200 della Commissione è stata adottata una relazione riguardante i risultati e le valutazioni, che elenca le migliori pratiche e le carenze riscontrate.
- (2) L'equipe in loco ha considerato quali migliori pratiche: la notifica automatica, dall'ufficio SIRENE all'autorità segnalante o richiedente, della creazione, dell'aggiornamento o della cancellazione di segnalazioni; le finestre pop-up che, in alcune delle principali applicazioni di interrogazione, mettono in evidenza la presenza di alias, di identità usurpate e di connessioni; l'impiego diffuso di smartphone per interrogare il SIS; e la possibilità di utilizzare smartphone e dispositivi mobili dotati di lettori di documenti come soluzione di riserva in caso di guasti.

¹ GU L 295 del 6.11.2013, pag. 27.

- (3) In considerazione dell'importanza del rispetto dell'*acquis* di Schengen, in particolare dell'obbligo di garantire il principio di equivalenza dei risultati, dovrebbe essere data priorità all'attuazione delle raccomandazioni 1, 6, 7, 8, 9, 11 e 20.
- (4) È opportuno trasmettere la presente decisione al Parlamento europeo e ai parlamenti degli Stati membri. Entro tre mesi dalla sua adozione, l'Ungheria deve, a norma dell'articolo 16, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1053/2013, elaborare un piano d'azione che elenchi tutte le raccomandazioni volte a correggere le carenze riscontrate nella relazione di valutazione e presentarlo alla Commissione e al Consiglio,

RACCOMANDA:

l'Ungheria è invitata a

Sezione nazionale del sistema d'informazione Schengen (N.SIS)

1. rivedere la procedura di conservazione dei registri in linea con l'articolo 12, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1987/2006² e della decisione 2007/533/GAI³ del Consiglio;
2. garantire che i locali di *IdomSoft* siano conformi alle prescrizioni di sicurezza di cui all'articolo 10 del regolamento (CE) n. 1987/2006 e della decisione 2007/533/GAI del Consiglio, migliorando i controlli all'ingresso delle installazioni, il controllo dei supporti di dati e dell'accesso ai dati, il controllo dell'archiviazione e il controllo degli utenti per quanto riguarda i dati SIS;
3. garantire che i funzionari attivi presso i siti tecnici N.SIS dispongano di procedure e canali chiari per comunicare con il personale eu-LISA;

² Regolamento (CE) n. 1987/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 dicembre 2006, sull'istituzione, l'esercizio e l'uso del sistema d'informazione Schengen di seconda generazione (SIS II) (GU L 381 del 28.12.2006, pag. 4).

³ Decisione 2007/533/GAI del Consiglio, del 12 giugno 2007, sull'istituzione, l'esercizio e l'uso del sistema d'informazione Schengen di seconda generazione (SIS II) (GU L 205 del 7.8.2007, pag. 63).

Ufficio SIRENE

4. automatizzare ulteriormente la procedura per la comunicazione dei riscontri positivi (hit) nonché la comunicazione tra le autorità che si avvalgono del SIS e l'ufficio SIRENE;
5. sviluppare uno strumento per la raccolta delle statistiche, come indicato nell'allegato V del manuale SIRENE⁴;

Applicazioni di interrogazione del SIS

6. nell'applicazione utilizzata dalla polizia di frontiera, allineare i valori mostrati nel campo "motivo della richiesta" delle segnalazioni ai fini di un controllo specifico convertito in controllo discreto al campo "motivo della richiesta" ai fini in un controllo discreto di cui all'allegato III del manuale SIRENE, in linea con l'articolo 37, paragrafo 4, della decisione 2007/533/GAI;
7. garantire che in caso di hit nel SIS l'applicazione utilizzata dalla polizia di frontiera mostri, nella segnalazione, l'"azione da intraprendere" e le fotografie;
8. garantire che, nelle interrogazioni manuali, l'applicazione utilizzata dalla polizia di frontiera possa recuperare le segnalazioni che recano più di un nome nel campo pertinente;
9. potenziare il sistema di gestione dei casi delle forze di polizia per consentire le interrogazioni su documenti utilizzando solo il nome e il cognome della persona;
10. garantire che le connessioni relative alle segnalazioni SIS siano sufficientemente visibili per l'utente finale nella schermata principale del sistema di gestione dei casi delle forze di polizia;
11. garantire che l'applicazione per smartphone possa effettuare interrogazioni su tutti i tipi di segnalazioni SIS su oggetti;
12. potenziare l'applicazione per smartphone per garantire che possa essere utilizzata per effettuare interrogazioni su tutti i tipi di oggetti e che metta in evidenza la dicitura "attività di matrice terroristica" in caso di hit con pertinenti segnalazioni SIS;

⁴ Decisione di esecuzione (UE) 2016/1209 della Commissione, del 12 luglio 2016, che sostituisce l'allegato della decisione di esecuzione 2013/115/UE riguardante il manuale SIRENE e altre disposizioni di attuazione per il sistema d'informazione Schengen di seconda generazione (SIS II) (GU L 203 del 28.7.2017, pag. 35).

13. garantire che gli smartphone utilizzati per interrogare il SIS siano dotati di software antivirus e possano collegarsi solo a reti Wi-Fi protette;
14. potenziare l'applicazione per la gestione dei casi di modo che i funzionari SIRENE possano effettuare interrogazioni su più categorie di oggetti;
15. valutare la possibilità di rendere immediatamente visibile all'utente finale la fotografia apposta sull'estensione "identità usurpata" all'interno del registro centrale delle persone e degli oggetti ricercati;
16. garantire che, quando la segnalazione reca la dicitura "azione immediata", tale osservazione sia opportunamente messa in evidenza sulla schermata di tutte le applicazioni di interrogazione;
17. garantire che le informazioni sulla presenza di diverse identità siano visualizzate in maniera coerente in tutte le applicazioni, allineando le funzionalità di interrogazione di tutte le applicazioni che interrogano il SIS;
18. valutare la possibilità di collegare il sistema di riconoscimento automatico delle targhe (ANPR) al SIS;

Uso del SIS

19. valutare la possibilità di autorizzare l'esecuzione di controlli specifici sul territorio ungherese;
20. garantire che la direzione generale nazionale per il controllo degli stranieri possa allegare alle proprie segnalazioni le impronte digitali pertinenti e altri dati biometrici, ove disponibili a livello nazionale;
21. valutare la possibilità di integrare ulteriormente l'uso del SIS nei processi e nelle procedure pertinenti dell'amministrazione nazionale delle imposte e delle dogane;
22. garantire che presso i valichi di frontiera autostradali i passeggeri fuori dalle cabine di controllo di frontiera di prima linea non siano in grado di vedere i dati SIS nei computer all'interno delle cabine;
23. garantire che alle frontiere esterne siano seguite procedure comuni per il trasferimento delle informazioni dalla prima linea alla seconda linea in caso di hit tramite l'applicazione utilizzata dalla polizia di frontiera;

Formazione

24. garantire che tutti gli utenti finali sappiano che le informazioni sono disponibili nel SIS e siano in grado di accedere a tali informazioni;
25. garantire che tutti gli utenti finali ricevano una formazione sull'uso e sulla visualizzazione specifica delle connessioni e sulle procedure per chiederne la creazione;
26. intensificare le attività di formazione e promozione relative all'uso dei controlli discreti a fini di prevenzione, indagine e intelligence rivolte alle unità investigative anticrimine;
27. valutare la possibilità di organizzare attività di formazione rivolte all'ufficio SIRENE, al centro antiterrorismo (TEK) e all'ufficio per la protezione della Costituzione (AH), con lo scopo di migliorare l'uso specifico del SIS da parte di tali autorità.

Fatto a Bruxelles, il

Per il Consiglio

Il presidente
